



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio
Il Procuratore della Repubblica

N. 526/2020 Prot.Ilo.

Sondrio 18 marzo 2020

Disposizioni in materia di sospensione delle udienze e dei termini di indagine preliminare a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha modificato ed integrato quanto ai procedimenti penali il contenuto del precedente decreto estendendo in modo espresso la sospensione dei termini procedurali alla fase delle indagini preliminari con le eccezioni che verranno di seguito indicate:

1) dal 9 marzo 2020 e sino al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;

2) Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono sospesi i decorsi dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali **e sono dunque sospesi per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari**, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, **per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.**

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Sono pertanto sospesi, salvo che nei casi che verranno di seguito indicati, non solo i termini per lo svolgimento delle indagini preliminari ma anche i termini connessi alla fase ex art 415 bis cpp, e quelli connessi all'esercizio dell'azione penale in particolare i termini per la proposizione della *richiesta di giudizio immediato* ex art 453 CPP, i termini ex art 459 1 comma cpp per i procedimenti per *decreto penale di condanna*, i termini ex art 449 comma 4 e 5 cpp per il *giudizio direttissimo*. una volta esaurita la fase di convalida e fatta salva come negli altri casi la richiesta di procedere avanzata dall'imputato detenuto;

3) Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, **il corso della prescrizione e i termini di durata massima rispettivamente delle misure coercitive custodiali e delle misure coercitive non custodiali e interdittive di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.**

4) La sospensione delle udienze penali e del decorso dei termini relativi alle indagini ed alle definizioni delle stesse non opera di diritto nei seguenti casi:

a) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;

b) procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale di durata massima delle misure coercitive custodiali ex artt 284 cpp, 285 cpp, 285 bis cpp, 286 cpp ;

c) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

d) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Stante il tenore letterale della norma in tale periodo si ritiene non debbano essere sospese le eventuali attività di assunzione di prova in sede di incidente probatorio e debbano essere proposte secondo le modalità ordinarie da parte della Procura le richieste di incidente probatorio dovendosi ritenere che nei casi previsti dall'articolo 392 c.p.p sussista una connotata urgenza nella assunzione delle prove, fatta salva la valutazione da parte del GIP in ordine alla concreta urgenza così come previsto dalla disposizione di legge.

Per quanto riguarda l'attività di assunzione delle prove in sede di udienza i Pubblici Ministeri di udienza (previa eventuale interlocuzione con il pubblico ministero titolare del procedimento se magistrato diverso) valuteranno con riferimento ai singoli processi la sussistenza di specifiche ragioni di urgenza nella assunzione delle prove dibattimentali con riferimento ai casi previsti dall'articolo 392 c.p.p e la conseguente attivazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza al Giudice con particolare riferimento ai processi nei confronti di soggetti deboli e in generale in tutti i giudizi nei quali il differimento dell'assunzione delle prove possa pregiudicare l'esito delle stesse .

e) inoltre la sospensione non opera anche nei seguenti procedimenti a condizione che i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente chiedano che si proceda:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza ; il riferimento in generale alle misure cautelari rende avanzabile la richiesta di rinuncia alla sospensione per i procedimenti penali in cui sia applicata una misura cautelare personale, sia custodiale che non custodiale ed interdittiva;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e di limitare l'afflusso presso gli uffici giudiziari, stante l'emergenza sanitaria , tali richieste da parte degli indagati o dei difensori per procedimenti nella fase delle indagini preliminari potranno essere trasmesse anche via mail ordinaria agli indirizzi mail sia dei Magistrati titolari dei procedimenti sia delle rispettive segreterie.

Nel caso di richiesta da parte del difensore si ritiene opportuno che l'inoltro della richiesta di non avvalersi della sospensione del procedimento venga preannunciata mediante contatto telefonico da parte del difensore con l'ufficio del PM titolare del procedimento.

Si comunichi per posta elettronica, ai Sostituti Procuratori, ai Vice Procuratori Onorari, al personale amministrativo e ai componenti delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria, al Signor Questore e ai Comandanti provinciali degli organi di Pg.

Si trasmetta copia del presente atto al Procuratore Generale presso la Corte di appello, al Presidente del Tribunale di Sondrio ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio.

**Il Procuratore della Repubblica
Dr. Claudio GITTARDI**

